APPROVAZIONE DEI SEGUENTI ATTI STIPULATI IN ROMA FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 23 NOVEMBRE 1933: CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO PER FERROVIA DEI VIAGGIATORI E DEI BAGAGLI; CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER IL TRASPORTO PER FERROVIA DELLE MERCI; ATTO FINALE RELATIVO ALLE CONVENZIONI SUDDETTE

Art. 2

Le Convenzioni di cui all'art. 1 entreranno in vigore alle condizioni, nei modi e nei termini stabiliti nell'Atto finale ad esse relativo.

Versione in vigore dal 24 settembre 1935, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione dei seguenti atti stipulati in Roma fra l'Italia ed altri Stati il 23 novembre 1933: Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia dei viaggiatori e dei bagagli; Convenzione internazionale per il trasporto per ferrovia delle merci; Atto finale relativo alle Convenzioni suddette
Estremi	Legge 11 aprile 1935, n. 1588
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 settembre 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-dei-seguenti-atti-stipulati-in-roma-fra-l-italia-ed/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it